



COMUNE DI CRESPINA

Provincia di PISA

REGOLAMENTO COMUNALE PER INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI IN ATTIVITA' LAVORATIVE PRESSO IL COMUNE DI CRESPINA.

ART. 1

Il presente regolamento determina le modalità di inserimento socio-terapeutico di particolari soggetti presso uffici e servizi comunali, con rapporto volontario e dietro segnalazione dei servizi socio-sanitari dell'Azienda USL.

ART. 2

L'inserimento lavorativo è limitato ai seguenti servizi: manutenzione, impianti sportivi, servizi generali, biblioteca e nettezza urbana e condizionato all'esito favorevole della verifica, da effettuarsi da parte del Responsabile dell'Area interessata all'inserimento unitamente al Responsabile dell'U.O. Servizi Sociali, in merito alla effettiva sussistenza delle condizioni che consentano tale inserimento in riferimento al contesto organizzativo dell'Ente.

ART. 3

Le prestazioni di di lavoro volontario derivanti dalla presente convenzione, essendo assolutamente gratuite e volontarie, non danno vita ad alcun rapporto di lavoro dipendente e tanto meno di pubblico impiego.

ART. 4

Il Comune provvederà a stipulare a proprio carico apposita polizza assicurativa per i rischi derivanti da infortuni e per la responsabilità civile per il periodo di pertinenza del rapporto volontario.

ART. 5

Le prestazioni volontarie da affidare al personale in inserimento socio-riabilitativo saranno limitate ad attività lavorative di contenuto non ideologico, che non abbiano rilevanza esterna e che dovranno essere svolte sotto la direzione o la personale vigilanza dei responsabili dei servizi e delle funzioni istituzionali cui saranno assegnati.

ART. 6

La presenza dei soggetti in inserimento socio-terapeutico nell'ambiente di lavoro non dovrà superare il tempo massimo di 5 (cinque) ore giornaliere.

ART. 7

Le modalità dell'esplicazione dell'attività dei soggetti in inserimento socio-terapeutico saranno stabilite dal Servizio Sociale dell'Azienda USL e concordate con il funzionario del servizio comunale cui l'operatore volontario è assegnato.

ART. 8

I soggetti in inserimento socio-terapeutico se capaci di intendere e di volere o, coloro che ne hanno la custodia in caso contrario, dovranno firmare per accettazione uno specifico modulo contenente le clausole sopra esposte che sarà predisposto dall'ufficio comunale competente.

ART. 9

L'ammissione degli inserimenti socio-riabilitativi verrà determinata con provvedimento della Giunta Comunale sulla base dell'istruttoria dell'ufficio competente e previa acquisizione dell'accettazione scritta e firmata di cui all'art. 8 sulle condizioni e clausole relative al rapporto.

ART. 10

Ai soggetti in inserimento socio-terapeutico verrà corrisposto un rimborso delle spese di viaggio dalla propria abitazione alla sede del Comune, calcolato in L. 619,276 a Km e, comunque, non superiore alla somma di L. 200.000 mensili.